

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	Pag.	1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):		
<i>In sede legislativa</i>	»	1
<i>In sede referente</i>	»	2
AFFARI INTERNI (II):		
<i>In sede legislativa</i>	»	2
<i>In sede referente</i>	»	2
GIUSTIZIA (IV):		
<i>In sede referente</i>	»	3
FINANZE E TESORO (VI):		
<i>In sede legislativa</i>	»	6
ISTRUZIONE (VIII):		
<i>In sede legislativa</i>	»	11
<i>In sede referente</i>	»	12
<i>Seduta pomeridiana:</i>		
<i>In sede referente</i>	»	13
TRASPORTI (X):		
<i>Elezione di un Segretario</i>	»	15
<i>In sede legislativa</i>	»	15
<i>In sede referente</i>	»	16
LAVORO (XIII):		
<i>In sede referente</i>	»	16
CONVOCAZIONI	»	20

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1966, ORE 11. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCHI.

Il Presidente informa la Giunta delle questioni all'ordine del giorno. La Giunta, dopo interventi dei deputati Luzzatto, Laconi, Russo Carlo e Di Primio, procede ad una prima delibazione della proposta di modifica del Regolamento parlamentare per i giudizi di accusa, di iniziativa del deputato Luzzatto, della proposta di modifica del Capo V del Regolamento di iniziativa del deputato Scalfaro, nonché delle questioni che attengono alla procedura di esame del bilancio dello Stato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BALLARDINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato all'interno, Gaspari.

PROPOSTA DI LEGGE:

TANTALO ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, per quanto riguarda il periodo di servizio riscattabile da parte del personale dei soppressi servizi statali dell'alimentazione » (1392).

Il Relatore Bressani illustra favorevolmente la proposta di legge nel testo predisposto dalla Commissione in sede referente, che stabilisce il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio civile prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo nelle amministrazioni dello Stato e negli organismi ad ordinamento autonomo, da parte del personale appartenente ai soppressi servizi dell'alimentazione.

Intervengono i deputati Nannuzzi e Tozzi Condivi, che auspicano la estensione a tutte le categorie dei dipendenti dello Stato del principio del riscatto di servizi analoghi a quelli previsti dalla proposta di legge; Pit-zalis, che concorda con il Relatore; il Sottosegretario Gaspari, che, a nome del Governo, si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge.

La Commissione, quindi, approva nel nuovo testo gli articoli della proposta di legge, che, al termine della seduta, è votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

BELCI ed altri: « Trattamento economico dei dipendenti dei Corpi di polizia del cessato Governo militare alleato di Trieste, inquadri ai sensi dell'articolo 21, lettera b), della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 » (669).

Dopo la relazione favorevole del deputato Bressani ed interventi dei deputati Armato, Tozzi Condivi, Nannuzzi, Jacometti e Pitzalis, la Commissione rinvia la discussione degli articoli ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato all'interno, Gaspari.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali » (2313);

PITZALIS: « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso amministrazioni autonome di enti autonomi territoriali » (2858).

Dopo interventi dei deputati Berloff, relatore, Bressani, Scotoni, Tozzi Condivi, Pitzalis, Jacometti, Zucalli e del Sottosegretario Gaspari, che si soffermano sulla eventuale collocabilità in aspettativa dei consiglieri regionali e degli assessori comunali, la Commissione rinvia l'esame del disegno e della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1966, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Amadei Leonetto.

PROPOSTA DI LEGGE:

USVARDI: « Contributo annuo per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori degli occhi " Don Carlo Gnocchi " » (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2333-B).

Il deputato Mattarelli Gino, in sostituzione del relatore, dopo aver ricordato l'iter del provvedimento, illustra le modifiche apportate agli articoli 2 e 3 dalla I Commissione permanente del Senato.

Dopo interventi del Sottosegretario Amadei Leonetto e del Presidente Sullo, le modifiche predette sono approvate.

La Commissione, quindi, vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Amadei Leonetto.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Sullo dà lettura di un elenco di provvedimenti dei quali, in sede di conferenza dei Capi gruppo, è stato raccomandato il sollecito esame in Assemblea, indi dà notizia di un invito rivolto alla Commissione dal Ministro per il turismo e lo spettacolo a partecipare alla Conferenza nazionale del turismo, che si terrà a Roma dal 16 al 19 maggio. Poiché il Ministro Corona, oltre all'invito, ha espresso il desiderio di essere a disposizione della Commissione, ove si ritenesse opportuna una illustrazione dei lavori della Conferenza stessa, il Presidente Sullo propone, nella fiducia di interpretare il desiderio della Commissione, di invitare il Ministro a fornire di persona le comunicazioni del caso.

Dà quindi comunicazione che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 27 dicembre 1965, si è venuto a verificare un vuoto normativo di notevole portata nel sistema del contenzioso elettorale amministrativo. In merito propone di invitare il Governo ad esprimere il proprio parere.

Dopo interventi del deputato Maulini e del Sottosegretario Amadei Leonetto, che comunica che il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge atto a colmare la carenza normativa provocata dalla sentenza della Corte Costituzionale, il Presidente Sullo propone di nominare un relatore che riferisca sulla sentenza stessa. La Commissione acconsente e l'incarico a riferire è affidato al deputato Dossetti.

Il Presidente Sullo, infine, riferisce su di un carteggio intervenuto tra il Presidente Scalfaro, il Presidente della Camera e il Presidente del Consiglio relativamente ad un voto espresso dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige in ordine alla cessazione dell'attività dell'Ente delle Tre Venezie nella regione Trentino-Alto Adige. Poiché anche in questo caso ne ravvisa l'opportunità, propone di nominare per questa questione un relatore.

La Commissione acconsente e l'incarico a riferire è affidato al deputato Lombardi Ruggero.

PROPOSTA DI LEGGE:

BORSARI ed altri: « Abolizione dell'attuale controllo di merito e della distinzione in spese obbligatorie e facoltative degli Enti locali » (2008).

Su proposta del relatore Vincelli e dopo interventi del deputato Borsari e del Sottosegretario Amadei Leonetto, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame del provvedimento, al fine di acquisire ulteriori elementi sulla materia.

PROPOSTA DI LEGGE:

MATTARELLI GINO ed altri: « Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza » (2875).

In sostituzione del relatore, il deputato Mattarelli Gino, nella sua qualità di proponente, illustra favorevolmente la proposta di legge che è intesa ad erogare un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza, che, in questo ultimo ventennio ha assolto, come assolve tuttora, ad una importante funzione nel settore assistenziale, particolarmente in favore degli E.C.A. e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Quindi, su sua proposta, dopo interventi del deputato Gambelli Fenili e del Sottosegretario Amadei Leonetto, la Commissione delibera all'unanimità di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

BERLINGUER MARIO: « Modificazione alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, per i ciechi civili » (*Urgenza*) (1503).

Il relatore Sgarlata riferisce sulla proposta di legge che è intesa a rivalutare la pensione per i ciechi civili, come stabilito dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66. Pur apprezzando le alte finalità cui è ispirato il provvedimento, ritiene tuttavia necessario che la Commissione Bilancio, che già ebbe ad esprimere in merito parere contrario, perché la proposta di legge non fornisce adeguate indicazioni circa la maggiore spesa implicata e la relativa copertura, riesamini le possibilità di copertura della implicata maggiore spesa. Propone quindi che, allo stato, si sospenda l'esame

della proposta di legge, tenendo anche conto del fatto che la Commissione si appresta a decidere sulla concessione di un contributo straordinario di 3 miliardi a favore dell'Opera nazionale ciechi civili e ad esaminare i provvedimenti relativi agli invalidi di guerra.

Dopo interventi del deputato Gagliardi e del Sottosegretario Amadei Leonetto, che concordano con il relatore, nonché del Presidente Sullo, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (2130).

Il relatore Botta riferisce brevemente sui precedenti della discussione della proposta di legge, che è intesa a soddisfare le principali esigenze di modifiche ed integrazioni risultate nel corso dell'applicazione delle leggi a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali o dei loro familiari superstiti.

Quindi, su sua proposta, dopo interventi dei deputati: Gagliardi, Sanna, Serbandini e del Sottosegretario Amadei Leonetto, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Poiché i deputati Alatri e Gagliardi richiamano l'attenzione sull'opportunità di esaminare al più presto i provvedimenti che concernono gli enti lirici, in considerazione dell'urgenza di provvedere in questo particolare settore, il Presidente Sullo, preso atto della richiesta, si riserva di prendere opportuni contatti con il Ministro Corona, il quale, del resto, potrà dar cenno della questione nel corso delle comunicazioni che quanto prima esporrà alla Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTA DI LEGGE:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono » (1489).

Il Presidente, dopo aver ricordato i lavori svolti dal Comitato ristretto nel corso di undici sedute, invita il Relatore Dell'Andro ad illustrare il nuovo testo.

Il deputato Dell'Andro fa rilevare che, in base al testo predisposto dal Comitato ristretto, l'adozione speciale è permessa ai coniugi che abbiano almeno cinque anni di matrimonio, non separati neppure di fatto, idonei ad educare istruire e in grado di mantenere i minori di anni otto che intendono adottare. La differenza di età fra adottando e adottati è di almeno venti anni e non superiore a cinquanta.

È ammessa la adozione speciale di più minori con atto singolo o con atti successivi e i fratelli minori possono essere adottati con lo stesso atto.

Di questa nuova forma di adozione, che dovrebbe costituire un nuovo capo del primo libro del codice civile, possono beneficiare i minori i cui genitori siano sconosciuti o irrimediabilmente o deceduti oppure comunque mancanti, anche da parte dei parenti legittimi e naturali, di assistenza materiale e morale.

La procedura per arrivare alla adozione speciale, nelle sue linee generali è la seguente: i pubblici ufficiali, gli organi scolastici che vengano a conoscenza dello stato di abbandono di minori di anni 8, informano il giudice tutelare del posto che trasmette gli atti con propria relazione al tribunale per i minorenni. Le istituzioni pubbliche o private di protezione e assistenza all'infanzia, debbono, invece, trasmettere al giudice tutelare, del luogo ove hanno sede, l'elenco dei propri ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni, sulle condizioni di quei minori che risultano in stato di abbandono.

Il tribunale per i minorenni, in questa prima fase, accerta le situazioni di fatto in cui versa il minore; convoca il genitore o i genitori e gli altri parenti tenuti agli alimenti e dà loro istruzioni circa la assistenza morale, il mantenimento, l'educazione del minore stesso. Cioè, in questa prima fase il tribunale per i minorenni deve cercare, in ogni modo, di conservare la unità del gruppo familiare.

Qualora non risultino noti i genitori o i parenti tenuti agli alimenti, il tribunale dichiara lo stato di adottabilità del minore.

Qualora, i genitori o i parenti siano stati reperiti, il tribunale dei minorenni, sentito il pubblico ministero, l'istituto dove il minore sia affidato, il tutore, nonché gli stessi genitori, assume, in camera di consiglio, i provvedimenti che ritiene opportuni nell'interesse del minore e, ove del caso, dichiara lo stato di adottabilità.

Avverso questo decreto è ammessa opposizione che viene decisa dal tribunale per i minorenni con sentenza e, avverso la sentenza, è consentita impugnazione per cassazione.

Quando lo stato di adottabilità è divenuto definitivo, viene effettuata apposita trascrizione presso un registro conservato nella cancelleria del tribunale e, da quel momento, cessa l'esercizio della patria potestà del genitore o dei genitori del minore.

Vengono, poi, previsti i casi di revoca della dichiarazione dello stato di adottabilità ed è ammessa azione revocatoria quando la adottabilità sia stata dichiarata con sentenza. Da questo momento si passa nella seconda fase della procedura di adozione speciale che si inizia con la domanda che ambedue i coniugi richiedenti presentano al tribunale per i minorenni del luogo dove il minore, dichiarato in stato di adottabilità, si trova.

Il tribunale accerta se i coniugi richiedenti abbiano i requisiti previsti dalla legge e, nell'interesse preminente del minore, sentito il pubblico ministero, consente l'affidamento preadottivo del minore e ne determina le modalità e la sorveglianza.

In altre parole, la adozione speciale, prima di divenire definitiva, passa attraverso un periodo di tempo durante il quale il minore è affidato alla famiglia che ne ha chiesta la adozione speciale, per vedere se i coniugi siano in grado di adempiere al nuovo compito e se il minore si stia effettivamente amalgamando nell'ambito familiare.

Si tratta di un periodo sperimentale che può essere revocato dal tribunale per i minorenni, d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o delle persone o degli enti cui viene affidata la sorveglianza sull'andamento di questo periodo di preadozione, oppure anche a richiesta degli stessi coniugi.

Tutti i provvedimenti dell'affidamento preadottivo ed i provvedimenti di revoca, possono essere opposti sia dal pubblico ministero che dagli adottanti con ricorso alla Corte d'appello, che decide in camera di consiglio.

Dopo il periodo minimo di un anno di affidamento preadottivo che, in specifici casi

può essere prorogato, il tribunale procede alla dichiarazione di adozione.

Quando la domanda di adozione sia proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, il periodo preadottivo non può essere inferiore a tre anni, salvo alcuni casi di ulteriore proroga, e quando i figli legittimi degli adottanti abbiano superato i sedici anni saranno intesi dal magistrato.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale è trascritto in apposito registro conservato presso il tribunale per i minorenni e comunicato all'ufficio dello stato civile. Dal momento della trascrizione della dichiarazione dell'adozione speciale, che non può più essere revocata, l'adottato assume il cognome degli adottanti, mentre tutti gli altri effetti decorrono dalla data dell'affidamento preadottivo. Cessano, quindi, i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela. L'adottato acquista, così, lo stato di figlio legittimo degli adottanti tranne che nei rapporti con i parenti collaterali degli adottanti medesimi.

Segue, poi, un articolo che detta delle norme transitorie per cui la adozione speciale può essere richiesta entro cinque anni dalla entrata in vigore della nuova legge da coloro che, in base alle norme attualmente in vigore, abbiano delle persone in affidamento o in affiliazione o in adozione, purché queste, all'inizio della rispettive procedure, fossero minori di anni otto.

Interviene il deputato Lucifredi che, pur riconoscendo il lavoro svolto dal Comitato ristretto nella elaborazione del nuovo testo che è migliorativo rispetto a quello iniziale proposto dalla onorevole Dal Canton e rispetto al complesso di emendamenti proposti dal Governo, mantiene la propria opposizione di principio al nuovo istituto e passa ad analizzare, successivamente, dei punti specifici che ritiene suscettibili di interpretazione incerta o altri che, a suo giudizio, andrebbero meglio definiti e completati.

Gli sembra che non possa essere indenne da critica il fatto che il testo proposto dal Comitato ristretto ponga sullo stesso piano i minori abbandonati i cui genitori e parenti siano totalmente sconosciuti, cioè i trovatelli, ed i minori i cui genitori naturali o legittimi siano noti e reperibili. Pensa che di fronte a questa fondamentale diversità di situazione iniziale, il testo del Comitato ristretto si sarebbe dovuto articolare in modo diverso.

Analizza alcuni aspetti di carattere procedurale; ritiene, in complesso che i termini

previsti siano troppo brevi anche di fronte a situazioni obiettive che richiederebbero un maggior lasso di tempo; esprime il convincimento che fra la sentenza del tribunale per i minorenni che decide sulla adottabilità del minore ed il ricorso per cassazione sarebbe bene considerare la possibilità del grado di appello secondo la normale sistematica; svolge alcune osservazioni sulle trascrizioni allo stato civile e sul rilascio dei documenti anagrafici e, infine, dichiara di essere nettamente contrario al reciso taglio, accettato nel nuovo testo, che l'adozione speciale determina fra la famiglia di origine ed il minore adottato proponendo alla meditazione dei colleghi alcuni casi dai quali evince il convincimento che non sempre questo distacco possa essere giovevole ai minori.

Il deputato Spagnoli prende la parola e sostiene la validità del testo proposto dal Comitato ristretto, non nascondendosi come le singole norme siano perfettabili e si duole che il Comitato ristretto non abbia voluto accettare il principio che la adozione speciale sia consentita anche a delle singole persone oltre che a coniugi.

Ritiene che, nel complesso, il nuovo testo offra delle valide garanzie sul piano amministrativo e giurisdizionale per i diritti dei genitori naturali o legittimi del minore e ritiene che le varie questioni prospettate dall'onorevole Lucifredi possano essere concretamente vagliate durante l'esame dei singoli articoli.

Interviene il deputato Milia che solleva soprattutto la questione del collegamento fra l'abbandono, come inteso nel testo proposto dal Comitato ristretto, e quello previsto dal codice penale con le conseguenti necessità della sospensione del procedimento di adottabilità in pendenza di un processo penale per delitto di abbandono di minore.

Il deputato Romeo dichiara di essere contrario alla adozione speciale, pur riconoscendo il lavoro svolto dal Comitato ristretto, che ha cercato di dare una struttura giuridicamente valida al nuovo istituto. Esamina alcuni aspetti particolari del nuovo testo, come i termini che gli sembrano troppo brevi e si sofferma su quelle che potrebbero essere le conseguenze nell'ambito della famiglia, come oggi prevista dal codice civile, quando l'adozione speciale divenisse pienamente operante e ciò in relazione alle varie implicazioni di carattere patrimoniale, successorio e penale che la stessa comporta.

Prende, quindi, la parola il Sottosegretario Misasi, il quale, dopo aver brevemente risposto ad alcune osservazioni del deputato

Lucifredi e dei deputati Milia e Romeo, afferma che il Governo ritiene il provvedimento di rilevante importanza e della massima urgenza, in quanto è preminente l'interesse sociale di tutelare l'infanzia abbandonata.

Si tratta di dare una famiglia a dei bambini oggi in stato di abbandono e, pur riconoscendo che il nuovo istituto potrà determinare degli attriti di assestamento nel contesto dei principi contenuti nel codice civile, ritiene che esso sia altamente valido e che l'eventuale scotto che si dovesse pagare, venga ampiamente giustificato del principio etico che ha ispirato il provvedimento.

Il Presidente, dopo aver invitato i deputati a concretare le loro osservazioni in specifici emendamenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Gatto, per le finanze, Valsecchi.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (2821);

STORTI ed altri: « Norme per il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (711);

LORETI ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (1051);

FOA ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (1185).

Il Relatore, Loreti, ricorda alla Commissione il lunghissimo e mai concluso *iter* dei provvedimenti relativi al nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato, *iter* iniziato nella seconda legislatura e rinnovato nella terza legislatura. Illustra alla Commissione il lavoro svolto dal Comitato ristretto, il quale ha assunto quale testo base il disegno di legge n. 2821. Il Comitato ha elaborato una serie di emendamenti al testo del disegno che il Relatore preannuncia ed illustra raccomandando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli del disegno n. 2821. Approva agli articoli 1, 2 e 3 gli emendamenti proposti

dal Comitato ristretto cosicché tali articoli risultano approvati nella seguente formulazione:

ART. 1.

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per il tesoro.

ART. 2.

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta delle carte valori, degli stampati, delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato.

L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione della *Gazzetta ufficiale* e della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica* — salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse — nonché alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.

L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolta e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari.

Provvede, inoltre, alla edizione ed alla vendita delle opere aventi particolare carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, che presentino importanza e interesse nazionale e che siano autorizzate dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per la pubblica istruzione, sentita la Giunta d'arte di cui al regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.

L'Istituto gestisce le industrie cartarie che abbia in attività all'entrata in vigore della presente legge.

L'Istituto può vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti ed a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, in materia grafica.

ART. 3.

In casi eccezionali determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto può affidare, ove il Provveditorato generale dello Stato ne ravvisi l'opportunità, a stabilimenti di terzi, l'esecuzione di determinate forniture fatta esclusione di quelle relative alla *Gazzetta ufficiale*, alla *Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica* e alla stampa delle carte-valori ».

L'articolo 4 viene approvato nel testo del disegno di legge. L'articolo 5 viene approvato, nella formulazione che segue, a seguito dell'accoglimento delle modifiche elaborate dal Comitato ristretto:

« Le Amministrazioni statali presentano annualmente al Provveditorato generale dello Stato il preventivo dei loro totali fabbisogni di forniture di carattere ordinario e tempestivamente, di volta in volta, quelli di carattere straordinario.

Il Provveditorato generale dello Stato stabilisce il fabbisogno delle varie amministrazioni statali sulla base delle loro esigenze, dispone le variazioni da apportarsi nel corso dell'anno e decide in ordine ai fabbisogni di carattere straordinario.

Per le ordinazioni conferite all'Istituto per esigenze dell'amministrazione statale non è richiesta la stipula di contratto formale, né è dovuto il pagamento di imposta di registro e di tassa di bollo e sulle concessioni governative.

Il Provveditorato generale dello Stato invigila sulle produzioni e consegne ».

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 sono approvati nel testo del disegno di legge n. 2821.

All'articolo 10 la Commissione accoglie gli emendamenti proposti dal Comitato ristretto sostitutivo, il primo, alla lettera *h*) delle parole « che non gestiscano in proprio aziende interessate a tali materie » con le parole « che non gestiscano né siano comunque interessati in aziende grafiche o cartarie » ed il secondo soppressivo del quarto comma, mentre respinge l'emendamento presentato dal deputato Vizzini tendente a sostituire alla lettera *i*) alle parole « un operaio grafico e uno cartario » le parole « due operai scelti fra le varie categorie » cosicché l'articolo 10 risulta approvato nella seguente formulazione:

« Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il tesoro ed è composto del presidente e dei seguenti consiglieri che durano in carica un quadriennio e possono essere confermati:

a) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

b) un funzionario della Direzione generale del Tesoro;

c) un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio;

d) un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e) un funzionario del Ministero delle finanze;

f) un funzionario del Ministero di grazia e giustizia;

g) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

h) tre membri particolarmente competenti in materie grafiche, cartarie o tecnico-amministrative che non gestiscano né siano comunque interessati in aziende grafiche o cartarie;

i) tre dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato — di cui uno impiegato, uno operaio grafico e uno operaio cartario — scelti dal Ministro per il tesoro su terne, corrispondenti a ciascuna delle categorie suddette, presentate da ogni organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro per il tesoro non può scegliere più di un dipendente tra quelli indicati da ciascuna organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'Istituto da nominare consiglieri è effettuata direttamente dal Ministro del tesoro.

Alla scadenza del quadriennio decadono anche i consiglieri nominati, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri.

I funzionari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) devono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.

Del Consiglio di amministrazione fa parte, senza diritto di voto, il Provveditore generale dello Stato che in caso di impedimento è sostituito da un funzionario da lui incaricato.

Quando occorra deliberare in materia di carte-valori, il Consiglio è integrato, a titolo consultivo, dal capo del Servizio ispettorato carte-valori del Provveditorato generale dello Stato ».

Per l'articolo 11 il deputato Nannuzzi ricorda che in sede di Comitato ristretto si era profilata l'opportunità di sancire una norma regolamentare che assicurasse l'alternanza nell'esecutivo dei membri del personale appartenenti ai diversi sindacati per ogni quadriennio. Il Relatore Loreti, il deputato Zugno ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Gatto, ritengono opportuno che risulti a verbale l'impegno del Governo a curare che il regolamento di futura emanazione, contenga la norma ricordata dal deputato Nannuzzi. La Commissione concorda.

L'articolo 11 a seguito dell'accoglimento delle modifiche suggerite dal Comitato ristretto viene approvato nella seguente formulazione:

« Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente dell'istituto, dai Consiglieri rappresen-

tanti la Ragioneria generale dello Stato; la Direzione generale del tesoro, il Ministero dell'industria e commercio e da due Consiglieri, da scegliersi dal Consiglio di Amministrazione secondo le norme del regolamento, uno fra quelli di cui alla lettera *h*) e uno fra quelli di cui alla lettera *i*) del precedente articolo 10.

Quando occorra deliberare in materia di personale dell'Istituto, partecipano, a titolo consultivo, i restanti rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione.

Del Comitato esecutivo fa parte, senza diritto di voto, il Provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, è sostituito da un funzionario da lui incaricato.

Quando occorra deliberare in materia di carte-valori il Comitato esecutivo è integrato, a titolo consultivo, dal capo del Servizio ispettorato carte-valori del Provveditorato generale dello Stato ».

L'articolo 12 viene approvato nella seguente formulazione con l'accoglimento delle modifiche proposte, al secondo comma, dal Comitato ristretto.

« Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Il Collegio è composto di tre revisori effettivi e di tre supplenti. Il presidente e il suo supplente sono scelti tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a quella di ispettore generale. Due membri, uno effettivo e uno supplente, sono scelti tra i funzionari in servizio al Provveditorato generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione; gli altri due membri, uno effettivo e uno supplente, provvisti dei requisiti indicati dal regolamento, sono scelti, su terne appositamente indicate dai sindacati, tra il personale dell'Istituto ».

L'articolo 13 è approvato nel testo del disegno di legge modificato, su iniziativa del Comitato ristretto, con l'aggiunta alla lettera *c*) delle parole « sentito il direttore generale ».

L'articolo 14, a seguito delle modifiche proposte dal Comitato ristretto ed accolte dalla Commissione risulta approvato nella seguente formulazione:

« Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera il programma annuale di attività;

b) delibera il bilancio consuntivo;

c) delibera il regolamento di servizio degli uffici, dell'officina carte valori e delle altre officine e stabilimenti;

d) delibera il regolamento del personale sentiti i sindacati;

e) delibera l'assunzione, la nomina e la promozione del personale dirigente e ne risolve il rapporto di lavoro con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

f) autorizza le spese di importo superiore ai 50 milioni;

g) autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2 di importo superiore ai 50 milioni e ne fissa le condizioni;

h) autorizza l'acquisto e l'alienazione e le permuta di beni immobili, l'accensione di mutui, la costituzione di ipoteche o di privilegi sui beni di proprietà;

i) delibera l'utilizzo del fondo di riserva speciale di cui al quarto comma del successivo articolo 22;

l) autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni quando la materia contestata superi i 10 milioni di lire;

m) delibera la stampa delle pubblicazioni indicate al terzo e quarto comma dell'articolo 2 di costo superiore a 15 milioni.

Le deliberazioni indicate alle lettere *b*), *c*), *h*) ed *i*) e la nomina del direttore dell'officina carte valori sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il tesoro.

L'approvazione da parte del Ministro per il tesoro, del bilancio consuntivo, deve avvenire entro tre mesi dalla deliberazione di cui alla lettera *b*).

L'articolo 15 è approvato nella seguente formulazione a seguito dell'accoglimento degli emendamenti proposti dal Comitato ristretto.

« Il Comitato esecutivo:

a) esprime il proprio parere sul programma annuale di attività e sul bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

b) esprime il proprio parere sul regolamento di servizio e sul regolamento del personale dell'Istituto;

c) delibera l'assunzione e la promozione del personale non dirigente e ne risolve il rapporto di lavoro con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

d) autorizza le spese d'importo non superiore ai 50 milioni;

e) autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2 di importo non superiore ai 50 milioni e ne fissa le condizioni;

f) autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni quando la materia contestata non superi i 10 milioni di lire;

g) autorizza la stampa delle pubblicazioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 2 di costo non superiore ai 15 milioni;

h) adotta in caso di urgenza e salvo ratifica i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta esclusione di quelli indicati alle lettere a), b), c) e h) del precedente articolo 14 ».

L'articolo 16 è approvato nel testo del disegno di legge n. 2821.

L'articolo 17, a seguito dell'accoglimento delle modifiche suggerite dal Comitato ristretto, è approvato nella seguente formulazione:

« Il Direttore generale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro a seguito di concorso pubblico indetto dal Consiglio di amministrazione al quale può partecipare anche il personale dell'Istituto ».

Il direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo;

b) dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del presidente;

c) dirige e coordina l'attività dei servizi dell'Istituto e predispose, col direttore del servizio contabilità e riscontro, il bilancio dell'esercizio;

d) firma, con le norme ed entro i limiti che saranno stabiliti dal regolamento di servizio, i titoli di entrata e di spesa;

e) provvede all'assegnazione ed al trasferimento del personale non dirigente;

f) sottopone al presidente le relazioni per gli argomenti contenuti nell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ».

L'articolo 18 risulta approvato nel testo del disegno di legge con la soppressione dell'ultimo comma suggerita dal Comitato ristretto.

Gli articoli 19 e 20 vengono approvati nel testo del disegno di legge.

Sull'articolo 21, relativo ai mutui concedibili da parte della Cassa depositi e prestiti, il deputato Raffaelli dichiara che, pur riconoscendo le necessità di ammodernamento

dell'Istituto Poligrafico, l'intervento della Cassa depositi e prestiti rischierà di effettuarsi a detrimento della finanza locale. Propone pertanto il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma.

« Per i mutui di cui al presente articolo la Cassa depositi e prestiti impiegherà gli utili netti destinati al tesoro ».

Il deputato Minio concorda col deputato Raffaelli; il deputato Scricciolo, annunciando l'astensione sul primo comma dell'articolo 21, esprime perplessità sulle configurate operazioni di mutuo in relazione alle esigenze della finanza locale.

Il deputato Zugno osserva come sia contraddittorio volere contemporaneamente l'ammodernamento del Poligrafico che, istituzionalmente deficitario, non può ricorrere al credito normale, e negare il ricorso ai mutui trentacinquennali considerati. Il deputato Trombetta si associa alle perplessità sollevate dai deputati Raffaelli e Scricciolo. Il deputato Angelino, afferma che le operazioni prefigurate sarebbero agili e leggere per la Cassa depositi e prestiti se questa fosse messa in grado di sollevarsi dalla situazione attuale aumentando la raccolta di depositi e ciò è perfettamente possibile elevando il saggio di interesse postale attualmente al livello del 3,75 per cento, livello questo voluto dal Governo e che favorisce l'accrescersi della liquidità del sistema bancario che pratica saggi molto più elevati. Il deputato Nannuzzi ricorda come la soluzione dei mutui tramite la Cassa sia stata l'unica escogitabile.

I deputati Laforgia e Russo Vincenzo sottolineano che l'emendamento proposto dal deputato Raffaelli, ove accolto, comporterebbe ritardi non calcolabili per il provvedimento. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Gatto, ricorda alla Commissione che l'articolo 21 è stato concordato con la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e dichiara di non poter accogliere l'emendamento Raffaelli.

Il Relatore Loreti si associa alle considerazioni del Sottosegretario di Stato e ritiene che il problema della destinazione degli utili della Cassa depositi e prestiti debba essere risolto in un quadro diverso e più generale. Il deputato Raffaelli dichiara di non insistere per l'emendamento preannunciato.

La Commissione approva quindi l'articolo 21 nel testo del disegno di legge.

Gli articoli 22 e 23 sono approvati nel testo del disegno di legge.

L'articolo 24 viene approvato, con le modifiche suggerite dal Comitato ristretto, dopo che il Sottosegretario di Stato per il tesoro Gatto ha precisato, perché risulti a verbale, che le modifiche contrattuali relative agli elementi integrativi aziendali debbono comportare modifiche del regolamento il quale non può, all'atto della sua emanazione, che recepire le situazioni in atto.

Il testo approvato dell'articolo 24 è del seguente tenore:

« Entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato il relativo regolamento di attuazione.

Entro il termine di sei mesi da tale emanazione, il Consiglio di amministrazione sottoporrà all'approvazione del Ministro per il tesoro:

1) il regolamento di servizio;

2) il regolamento del personale, il quale disciplinerà i rapporti economici e giuridici dell'Istituto con i propri dipendenti, in base al trattamento normativo e retributivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, per i dipendenti dalle aziende grafiche e per i dipendenti dalle aziende cartarie, ed ai trattamenti integrativi aziendali.

Detto regolamento prevederà la graduale estensione, nel corso di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, al personale assunto dopo il giugno 1955, dei trattamenti aventi carattere di generalità attualmente fruiti dal personale assunto precedentemente a tale data. La maggiore spesa correlativa non potrà incidere, per ognuno dei due anni, sul bilancio dell'Istituto, per un importo superiore alla metà dell'onere complessivo.

Dopo l'articolo 24 la Commissione approva l'inserimento di due articoli aggiuntivi il primo, che prende il numero 25, suggerito dal Relatore Loreti, è del seguente tenore:

« Fino a quando non saranno stati emanati i regolamenti previsti della presente legge potrà procedersi alla nomina dei rappresentanti del personale nel Comitato esecutivo e nel Collegio dei revisori prescindendo dalla disciplina che tale regolamento darà alla materia ».

Il secondo articolo aggiuntivo, proposto dal deputato Zugno, ed approvato, prende il numero 26 è del seguente tenore:

« Con il regolamento del personale sarà altresì disciplinata la attuale erogazione del-

l'assistenza sanitaria diretta dell'Istituto nei confronti dei propri dipendenti ed aventi diritto ».

L'articolo ex 25 del disegno di legge prende il numero 27 ed è approvato nel testo del disegno di legge medesimo.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto il disegno di legge n. 2821 che risulta approvato con le modifiche sopra riferite e con l'assorbimento delle propone 711, 1051 e 1185.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore »
(Approvato dal Senato) (3032).

Il Relatore, Castelluci, illustra il disegno di legge che intende istituire una disciplina atta a prevenire e reprimere il contrabbando doganale del caffè.

Il fenomeno del contrabbando ha assunto aspetti preoccupanti che hanno posto in risalto l'insufficienza degli strumenti giuridici di cui dispongono gli organi di vigilanza rispetto alle esigenze crescenti col crescere dei fenomeni illeciti. Forte incentivo alla frode è costituito dal divario fra il prezzo del caffè estero e quello del caffè nazionalizzato. L'ipotesi di riduzione di gravami fiscali sul caffè, in modo da ridurre il citato divario, si è dimostrata impraticabile, in quanto la domanda del prodotto è relativamente anelastica e la riduzione fiscale non potrebbe essere compensata da una adeguata espansione dei consumi e il beneficio stesso verrebbe, in realtà, assorbito dall'intermediazione commerciale. Il Governo ha ritenuto, pertanto, di poter prevenire e reprimere il fenomeno del contrabbando mediante l'imposizione di vincoli cautelativi formali sulla circolazione e sul deposito del caffè in tutto il territorio della Repubblica, mediante l'istituzione delle licenze per i depositi, la lavorazione ed il confezionamento del prodotto, dell'obbligo, per le ditte, della tenuta dei registri di carico e scarico, delle bollette di legittimazione per la circolazione del prodotto. Le sanzioni penali previste per i contravventori sono fissate in una misura più severa rispetto a quella vigente per il contrabbando doganale. Il Relatore ricorda la lunga e proficua discussione svoltasi presso la V Commissione permanente del Senato, la quale ha introdotto al testo del disegno di legge modifiche tecnicamente migliorative; invita pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge al suo esame.

Il deputato Trombetta apprezza la normativa giuridica del provvedimento che capovolge l'onere della prova per la legittimità del caffè; apprezza la semplicità del sistema della bolletta a dogana ed esprime riserve sul sistema delle bollette per le successive fasi commerciali. Esprime preoccupazioni su quanto disposto dall'articolo 3 del disegno di legge che suona esenzione da licenza per taluni depositi. Segnala alcune smagliature: 1) nel sistema delle bollette per l'oggettiva preferenza accordata ai confezionatori sottovuoto con altrettanto oggettivo aggravio per il resto dei confezionatori costituenti la grande massa; 2) nel sistema della registrazione di carico e scarico per la non enunciata quotidianità dell'obbligo dell'operazione; 3) nel congiunto disposto dell'articolo 8 e dell'articolo 18 per cui mentre per la entrata in vigore della legge si prevede una *vacatio* di 120 giorni l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 8, fissato a 5 giorni dopo l'entrata in vigore della legge anziché a 5 giorni dopo la sua pubblicazione, non può che favorire provviste speculative e scatenamento di contrabbando.

Avrebbe preferito che il contrabbando venisse contrastato con la riduzione dell'imposta di consumo; poiché ragioni di bilancio ostano a tale ipotesi propone che l'imposta sul crudo di 500 lire venga sdoppiata e che 200 lire vengano assegnate ai comuni che potranno riscuoterle tramite abbonamento.

Il deputato Minio ritiene che l'articolo 2 del disegno di legge lasci troppo ampia discrezionalità alle intendenze di finanza in materia di rilascio e sospensione di licenze. Le norme cautelative attualmente espresse nella formula del « può » debbono essere tradotte nella formula del « deve » onde assicurare rigide applicazioni in materia di rilascio, sospensione e ritiro delle licenze. Ritiene che il cedere ai comuni parte dell'imposta di consumo con il sistema dell'abbonamento, secondo quanto proposto dal deputato Trombetta, non può che favorire l'evasione fiscale.

Il Presidente Vicentini rinvia, quindi, il seguito della discussione alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1966, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi.

PROPOSTE DI LEGGE:

TITOMANLIO VITTORIA: « Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica » (250);

CRUCIANI e GRILLI ANTONIO: « Norme integrative degli articoli 20 e 21 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, concernente provvedimenti per l'educazione fisica » (72);

LETTIERI ed altri: « Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica » (1188);

URSO ed altri: « Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica » (1209);

FINOCCHIARO e FUSARO: « Iscrizione di insegnanti di educazione fisica sforniti di titolo di studio ad appositi corsi presso gli istituti superiori di educazione fisica » (2200).

Il Relatore De Zan rammenta che un Comitato ristretto pervenne, in sede referente, alla elaborazione di un testo unificato che prevede la istituzione, presso gli I.S.E.F. legalmente riconosciuti, di appositi corsi riservati agli insegnanti di educazione fisica non di ruolo compresi negli elenchi speciali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, allo scopo di poter ottenere iscrizione in graduatorie particolari, successive a quelle degli abilitati e diplomati. Richiamandosi a quanto in proposito ebbe già a dire nella seduta del 21 aprile, esprime su tale testo il proprio parere favorevole.

Il deputato Cruciani, dopo aver chiesto che dall'abbinamento resti disimpegnata la sua proposta n. 72, attesa la diversità di intenti che la distinguono dal testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, osserva che questo testo, sul quale in linea di massima concorda, potrebbe venire ulteriormente migliorato: in particolare, ritiene che la facoltà di istituire corsi qualificanti dovrebbe essere estesa all'I.S.E.F. di Roma, che il requisito dei tre anni di servizio dovrebbe essere elevato a cinque, e che i benefici previsti dal provvedimento dovrebbero venire estesi a coloro che sono iscritti agli I.S.E.F. e risultano al tempo stesso compresi anche nell'elenco speciale previsto dall'articolo 31, quarto comma, dell'ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, relativo agli incarichi e alle supplenze dell'anno 1961-62.

Il deputato Lettieri, mentre afferma di dissentire risolutamente sulla asserita opportunità di elevare a cinque il numero degli anni di servizio richiesti per la partecipazione ai corsi istituiti dagli I.S.E.F., si dichiara perplessa circa la possibilità di estendere l'ap-

plicazione del provvedimento nel senso indicato dal deputato Cruciani.

Dopo interventi dei deputati Rampa, che ritiene giustificate le considerazioni del deputato Cruciani, Titomanlio Vittoria, che ritiene si debba distinguere fra gli iscritti e i non iscritti negli elenchi speciali ai fini degli anni di servizio da richiedersi, del Relatore, che giudica raggiungibile un accordo sui punti discussi, e del Sottosegretario Caleffi, il quale mentre esprime il parere favorevole del Governo sul testo predisposto dal Comitato ristretto si riserva il giudizio sulle proposte di modificazione che più sostanzialmente incidono sul testo stesso, il Presidente Ermini prende atto della richiesta formulata dal deputato Cruciani per disimpegnare dall'abbinamento la sua proposta di legge n. 72 e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1966, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi.

PROPOSTA DI LEGGE:

BUZZI ed altri: « Stabilizzazione del personale insegnante degli istituti professionali di Stato » (2231).

Il Relatore Buzzi, illustrando le finalità del provvedimento in esame, rileva che manca tuttora una legge che disciplini organicamente gli istituti professionali. Osserva che, quantunque il Ministero della pubblica istruzione abbia in materia predisposto un disegno di legge nella prospettiva della riforma generale che si accompagnerà al piano di sviluppo pluriennale nella scuola - disegno di legge cui augura un rapido iter - è tuttavia prevedibile che le remore e le difficoltà che il provvedimento di iniziativa governativa incontrerà, lasceranno ancora per un non breve periodo il personale insegnante degli istituti professionali nello stato di estrema precarietà ed instabilità che la carenza legislativa ha loro creato da anni. Allo scopo di risolvere tale situazione, che interessa ben 17 mila docenti, la proposta di legge in esame prevede la astensione a questa categoria di insegnanti del beneficio nella stabilizzazione del posto di insegnamento, già concesso ad altre categorie dalla legge 3 agosto 1957, n. 744. Conclude

augurandosi che la proposta sarà approvata dalla Commissione.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori SPIGAROLI ed altri: « Interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli istituti di istruzione secondaria » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2268).

Su proposta del Relatore Dall'Armellina, la Commissione delibera all'unanimità di chiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

RUFFINI ed altri: « Norme particolari per l'insegnamento nelle scuole primarie nei comuni italiani di origine albanese » (1326).

Il Presidente constatata l'assenza del Relatore, rinvia ad altra seduta l'esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

GIOMO ed altri: « Validità della laurea in lettere e filosofia quale titolo per l'ammissione ai concorsi per posti di direttore didattico » (1464).

Il deputato Valitutti, in sostituzione del Relatore Borghi, illustra gli scopi della proposta di legge, osservando che la esclusione della laurea in lettere e filosofia quale titolo valido per l'ammissione ai concorsi per posti di direttore didattico appare del tutto ingiustificata, ove si rifletta che il conseguimento di tale laurea comporta il superamento di difficoltà maggiori, e comunque certamente non minori, di quelle imposte dal corso di laurea in materie letterarie o in pedagogia della facoltà di magistero. Raccomanda pertanto l'approvazione della proposta.

Sulle considerazioni del deputato Valitutti concorda il deputato Dall'Armellina.

Il deputato Codignola ritiene che, ove si acceda al principio che esige per l'ammissione ai concorsi per posti di direttore didattico preparazione e titoli di studio specifici, occorre riconoscere validità soltanto a due tipi di laurea, quella in filosofia rilasciata dalla facoltà di lettere e quella in pedagogia rilasciata dalla facoltà di magistero: a tale soluzione dichiara che, in linea di massima,

non sarebbe contrario. Diversamente, si dovrebbe riconoscere la validità di qualsiasi laurea, in quanto generico titolo di cultura.

Il deputato Buzzi afferma di condividere le perplessità manifestate dal deputato Codignola e suggerisce la opportunità di approfondire i termini del problema.

Coi deputati Codignola e Buzzi concordano i deputati Levi Arian Giorgina e Bronzuto.

Il deputato Giomo sottolinea il fatto che già attualmente non pochi laureati in lettere ricoprono posti di direttore didattico, proprio in base a precedenti provvedimenti di origine governativa. Le stesse considerazioni del deputato Codignola, del resto, persuadono — a suo avviso — a liberalizzare le condizioni di ammissione ai concorsi per direttore didattico.

Il deputato Valitutti osserva che accanto ad un criterio restrittivo e specifico esiste anche, con una sua logica, un criterio estensivo, che potrebbe guidare la Commissione nel fissare la categoria dei titoli validi per l'accesso al posto di direttore didattico. Gli sembra, comunque, che sulla questione esista un accordo di fondo e che i dissensi emersi nel corso della discussione possano venire superati in sede di emendamenti. Ritiene pertanto che sussistano le condizioni di base per una richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Dopo un intervento del deputato Codignola, che suggerisce di dedicare una seconda riunione all'esame di insieme del provvedimento prima di decidere sulla proposta di chiederne il trasferimento alla sede legislativa, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1966, ORE 16,45. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Romita.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche all'ordinamento universitario » (2314);

BERLINGUER LUIGI ed altri: « Riforma dell'ordinamento universitario » (2650);

CRUCIANI ed altri: « Modifiche all'ordinamento universitario » (2689).

Il deputato Valitutti premette alla partecipata analisi del disegno di legge governativo alcune considerazioni preliminari. Esse si riferiscono all'alta quota di norme di delega più o meno esplicite, che il provvedimento a suo avviso contiene e che costringono tutte a creare una pressione dell'esecutivo sulla vita accademica, contraddicendo così nella sostanza a quella autonomia universitaria che l'articolo 33 della Costituzione garantisce in modo formale.

Se si fosse concretamente voluta rispettare questa autonomia, ci si sarebbe dovuti limitare ad una legge quadro: è vero che anche il disegno di legge n. 2314 assume talvolta la configurazione di legge quadro, ma a vantaggio del potere esecutivo, e non già a presidio dell'autonomia universitaria.

Seguono a queste considerazioni preliminari alcuni rilievi puntuali sulla struttura del provvedimento. Esso prevede una tripartizione dei titoli di studio: esigenza legittima ma non adeguatamente soddisfatta dal momento che rimane non chiaro il profilo del dottorato di ricerca, mentre si corre il pericolo — con gli istituti aggregati — di affievolire il livello della ricerca scientifica all'Università; meglio sarebbe, a quest'ultimo proposito, se alle facoltà venisse consentito di autoordinarsi in corsi differenziati, di varia durata.

Per quanto riguarda il dipartimento, quel che in proposito il disegno di legge propone di positivo non è nuovo, mentre quello che esso propone di nuovo non è positivo, e risulta anzi inquietante soprattutto per quell'impegno amministrativo che sul dipartimento si vuol far gravare, invece di concepire il dipartimento stesso come organo specifico della ricerca scientifica.

Particolarmente preoccupante è, poi, a suo avviso, la pressione che il disegno di legge presentato dal Governo consente al Ministero di esercitare sull'Università, comprimendone e mortificandone la pur conclamata autonomia.

Non soddisfacente egli ritiene il sistema adottato per correggere l'attuale patologia dei concorsi universitari, stumentalizzato in modo diretto da gruppi di potere.

Una particolare attenzione merita il tema della democrazia universitaria, nei confronti del quale il disegno di legge si atteggia in modo che gli pare contraddittorio, perché conculca, attraverso l'indicazione delle materie obbligatorie, quella libertà di scelta degli studi che è elemento primario per impegnare i giovani universitari all'autonomia as-

sunzione di responsabilità. Inoltre non entra in considerazione nel disegno di legge l'assistenza, che pure è già da ora affidata in parte all'amministrazione degli organismi rappresentativi universitari; una corretta soluzione del delicato problema risiederebbe, a suo avviso, nel riconoscimento e nella disciplina legislativa dell'attività degli organismi rappresentativi.

Dopo aver individuato una ulteriore contestazione dell'autonomia universitaria sancita dall'articolo 33 della Costituzione nella istituzione della laurea abilitante all'insegnamento della scuola media (che prescinde quindi dall'esame di Stato), indica una ulteriore lacuna del provvedimento nell'assenza di ogni riferimento alle libere università.

Il deputato Codignola rileva innanzitutto che se è vero che l'Università deve corrispondere alle nuove esigenze poste dalla struttura produttiva industriale, non è meno vero che essa non può limitarsi a rifletterle passivamente, ma deve accoglierle in una critica consapevole, adeguata allo spirito di intelligente ricerca che nell'Università stessa deve albergare.

Il disegno di legge presentato dal Governo ha dovuto mediare, a suo avviso, fra le due contrapposte — ed ugualmente comprensibili — esigenze di una riforma radicale ed una riforma graduale: il disegno di legge è positivo nella misura in cui la mediazione da esso esercitata si risolve in una indicazione di prospettiva e di volontà politica, aperta al contributo integrativo e correttivo del Parlamento. Per parte sua non ritiene che la positività di una riforma universitaria possa essere misurata astrattamente solo alla stregua del tasso di innovazioni che contiene, senza tener conto della ricettività dell'ambiente interessato, che non può essere forzata al di là di un certo limite: altrimenti si corre il pericolo di veder vanificato lo sforzo compiuto.

La delicatezza del problema (testimoniata anche dal fatto che questa sarebbe la prima riforma universitaria democraticamente introdotta) impone che non vengano considerati rigidamente né l'iniziativa governativa né quella del gruppo comunista (proposta Berlinguer ed altri, n. 265⁰), ma che si affronti la loro analisi con impegno innovatore scervo da pregiudizi, consapevole delle difficoltà ambientali, risoluto a piegare le resistenze corporative che non coincidono con le suddivisioni partitiche ma le attraversano: si può anzi dire che la volontà riformatrice risiede in una maggioranza del Parlamento e

in una minoranza del corpo accademico, mentre la volontà di resistenza risiede in una minoranza del Parlamento ed in una maggioranza del corpo accademico. Anche per queste considerazioni relative alla discontinua distribuzione della volontà politica di riforma, è necessario che il Parlamento a promuovere una modifica degli ordinamenti universitari che risulti coraggiosa e sperimentale al tempo stesso.

Questa riforma deve essere coordinata, a suo avviso, intorno ad alcuni punti fermi. Innanzitutto l'autonomia universitaria concepita non già come arbitrario disimpegno dell'università dalla vita della società civile, come autonomia posta a presidio di interessi corporativi, ma come capacità di autogovernare le proprie attività di ricerca e di formazione professionale (che sono non già contraddittorie, bensì complementari) respirando con il paese, istituendo con la società un rapporto di controllo, di scambio, di stimolo. È sua opinione pertanto che il Consiglio Nazionale Universitario, istituito appunto per garantire l'autonomia ed al tempo stesso la connessione dell'università alla società civile, rappresenti un elemento centrale, intensamente innovativo del progetto di legge; e ciò sarà ulteriormente verificato se al Consiglio Nazionale universitario sarà attribuito — come auspica — l'ordinamento degli studi. Solo in questo modo egli ritiene si possa porre in modo corretto quel problema di rapporto tra Università e Stato che non è possibile eludere — nella nostra società — con il facile riferimento agli esempi anglosassoni, proprio per il particolarissimo tipo di rapporto (di finanziamento per esempio) che nel nostro paese lo Stato ha con l'Università.

È naturalmente elemento integrante dell'autonomia universitaria il concetto dell'autogoverno, che può essere realmente praticato quando si assicuri agli studenti la retribuzione del lavoro universitario e li si consideri — quali sono — come elementi che fruiscono di un pieno diritto di cittadinanza in quella sede di studio e di ricerca veramente collegiale che l'Università deve essere.

I recenti avvenimenti dell'Università di Roma dimostrano in quali errori si possa incorrere quando si resta prigionieri di una concezione che fa coincidere l'Università solo con le sue strutture gerarchiche apicali, trascurandone gli altri concorrenti elementi.

Rappresenta un momento importante dell'articolazione universitaria la tripartizione dei titoli e l'istituzione degli istituti aggregati: ritiene conveniente affermare che il pri-

mo titolo, il diploma non deve in nessun caso essere considerato preclusivo nei confronti degli altri titoli; esso è destinato a rappresentare solo più una possibilità di uscita laterale (tutt'altro che definitiva) dal corso di studi, predisposta per soddisfare le esigenze più pressanti della società civile, e per corrispondere a particolari vocazioni.

Ritiene altresì importante definire in modo preciso il dipartimento, che in ogni caso non deve essere reso obbligatorio, e deve essere disposto invece in un preciso corretto accordo con la facoltà.

Per quanto riguarda il sistema di nomina delle Commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedra, prospetta le varie possibilità di soluzione ed in particolare quella che contempla la contaminazione dell'elezione e del sorteggio (si vota ad esempio per eleggere 15 unità, sottoposte successivamente a sorteggio).

Il problema del pieno impiego dei professori universitari, sul quale tante discussioni si sono accese, gli pare possa trovare un'adeguata soluzione, che non allontani dall'Università l'esperienza professionale, ipotizzando in particolare il tipo di contratto e di retribuzione per gli insegnanti che esercitino la libera professione.

Conclude accennando al problema delle incompatibilità dell'insegnamento universitario con altri tipi di impegno ed in particolare con il mandato parlamentare, considerando questo uno dei problemi da risolvere malgrado le evidenti difficoltà che presenta, facendo ricorso — se del caso — ad un sistema particolarmente garantito di aspettativa.

Il Presidente Ermini rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,45.

TRASPORTI (X)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.*

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO.

La Commissione elegge Segretario il deputato Calvaresi, in sostituzione del deputato Speciale, passato ad altra Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Intervengono il Ministro per i trasporti e

l'aviazione civile, Scalfaro, il Ministro delle poste e telecomunicazioni, Spagnolli e il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Mazza.

In inizio di seduta il Presidente commemora il deputato Gex, che è stato membro della Commissione; alle sue parole si associa, a titolo personale, il deputato Veronesi.

Il Presidente rivolge poi il saluto suo e della Commissione al nuovo Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, Spagnolli, il quale ricambia le espressioni augurali.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Programma decennale di provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri » (2604);

« COLASANTO ed altri: « Provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri » (2202);

DE PASQUALE e FIUMANÒ: « Nuove norme sul riscatto degli alloggi delle ferrovie dello Stato » (1383);

GERBINO: « Norme aggiuntive relative al riscatto di alcune categorie di alloggi delle ferrovie dello Stato » (1647).

La Commissione passa all'esame degli articoli e ne approva i primi diciannove, nel testo del disegno di legge governativo.

Gli articoli 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono approvati senza modificazioni.

L'articolo 2, invece, è approvato con i seguenti due commi aggiuntivi, il primo, dopo il primo comma e, il secondo, alla fine dell'articolo:

« Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, può inoltre destinare al finanziamento del programma, di cui all'articolo 1, gli introiti derivanti dalla vendita dei terreni ferroviari non necessari all'esercizio ».

« Nella ripartizione dei fondi la quota destinata agli acquisti di alloggi non può superare il 25 per cento delle somme annualmente disponibili ».

L'articolo 4 è approvato con la sostituzione del secondo comma con il seguente altro:

« Nella formulazione del programma sarà tenuto conto delle esigenze del servizio ferroviario e della carenza di alloggi nelle diverse località ».

L'articolo 5 è approvato con la sostituzione del secondo comma con il seguente: « I predetti Enti provvederanno direttamente all'esecuzione dei piani »; e con la sostituzione delle parole finali del quinto comma: « previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 », con le altre: « da realizzare nelle aree di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria ».

L'articolo 7 è approvato con la sostituzione delle parole finali del primo comma: « sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato », con le altre: « conformemente ai criteri stabiliti dalla GES. C.A.L. a norma della legge 14 febbraio 1963, n. 60 ».

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.50.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1966, ORE 11,50. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.*

DISEGNO DI LEGGE:

« Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (2861) (*Parere alla VI Commissione*).

Su proposta del Relatore Fortini e dopo interventi dei deputati Calvaresi e De Capua, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, proponendo contemporaneamente — su proposta del deputato Amodio — di sostituire l'articolo 3 con il seguente altro:

« Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano anche ai danni subiti dalle navi e dai galleggianti requisiti in uso o noleggiati con assunzione dei rischi di guerra da parte dello Stato o, comunque, obbligatoriamente assicurati contro i detti rischi. Le indennità già percepite sono detraibili ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle navi ed ai galleggianti requisiti in uso o noleggiati dalla Repubblica Sociale Italiana. Le relative indennità vanno detratte solo nel caso che non siano state restituite all'erario ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1966, ORE 9.45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi » (2599);

RICCIO: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali, agli ausiliari di commercio ed ai venditori ambulanti » (60);

CRUCIANI ed altri: « Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli agenti e i rappresentanti di commercio » (78);

ORIGLIA ed altri: « Istituzione a favore degli agenti attività commerciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (125);

MAZZONI ed altri: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali » (178);

BUTTÈ ed altri: « Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita, gestori di magazzino vendita generi di monopolio nonché dei rispettivi coadiutori ed assistenti familiari » (217);

SCALIA ed altri: « Istituzione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli agenti e rappresentanti di commercio » (334);

CRUCIANI ed altri: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 » (757);

SANTI: « Norme per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti agli agenti e rappresentanti di commercio » (787).

La Commissione passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2599, scelto come testo base della discussione.

L'articolo 1 è approvato senza modifiche. L'articolo 2 è approvato con alcune modifiche formali al primo comma, proposte dal Comitato ristretto.

L'articolo 3 è soppresso su proposta del deputato Bianchi Fortunato in quanto la non ammissione all'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti degli esercenti commerciali che non partecipino più personalmente e materialmente al lavoro aziendale discende già dalle norme di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397.

L'articolo 4 è approvato con emendamenti formali proposti dal Comitato ristretto. All'articolo 5 i primi tre commi sono sostituiti da un nuovo testo del Governo di natura semplificativa. Gli articoli 6 e 7 sono approvati senza modificazioni. All'articolo 8 è approvato un emendamento del Governo soppressivo del punto 3), in quanto la competenza sulle domande di composizione in via amministrativa delle contravvenzioni, spetta in via generale al Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. Gli articoli 9 e 10 sono approvati senza modificazioni.

L'articolo 11 è approvato con un emendamento del Comitato ristretto sostitutivo del primo comma, ed in cui tra l'altro il contributo per l'adeguamento delle pensioni rimane stabilito nella misura di lire 1.200 mensili. Non è accolto un emendamento del deputato Mazzoni inteso a stabilire il contributo base in relazione alla classe IV della Tabella A della legge 21 luglio 1965, n. 903.

L'articolo 12 è approvato con un emendamento del Comitato ristretto sostitutivo degli ultimi due commi.

L'articolo 13 è approvato senza modificazioni.

Sull'articolo 13-bis, proposto dal Comitato ristretto e inteso a stabilire la corresponsione del contributo a favore dell'E.N.A.O.L.I., il deputato Bianchi Fortunato propone che tale contribuzione decorra dalla data di entrata in vigore della legge. Dopo intervento del deputato Mazzoni e del Relatore De Marzi Fernando l'articolo è approvato, con le riserve del Governo, nel seguente testo:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani dagli iscritti all'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge ed alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani, il contributo correlativo alle prestazioni istituzionali dell'Ente nell'aliquota prevista dal

decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124.

L'aliquota predetta si applica sulla misura minima di retribuzione indicata dalla tabella A allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903 per la classe di contribuzione presa a riferimento per la determinazione del contributo base.

Dalla stessa data il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, assicurati per l'invalidità e la vecchiaia, ai sensi delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9, nella misura di lire 0,50 per giornata accertata ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della stessa legge 9 gennaio 1963, n. 9.

I contributi di cui ai precedenti comma sono riscossi unitamente al contributo dovuto dalle categorie stesse per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le somme riscosse sono versate dalle gestioni interessate all'ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in rate semestrali posticipate ».

Il deputato Mazzoni si riserva di presentare in Aula un emendamento inteso ad introdurre negli organi dell'E.N.A.O.L.I. la rappresentanza degli artigiani e dei coltivatori diretti.

Gli articoli 14 e 15 sono approvati senza modificazioni.

Sull'articolo 16, che prevede il trasferimento al fondo sociale dell'85 per cento del gettito annuo del contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli esercenti commerciali sono proposti un emendamento del deputato Mazzoni, inteso a ridurre l'aliquota ai due terzi, e del Comitato ristretto, con il parere favorevole del Governo, inteso a ridurre l'aliquota stessa al 75 per cento. Dopo ampia discussione in cui il Relatore De Marzi Fernando fa presenti l'esigenze tecnico-finanziarie che non consentono maggiori riduzioni dell'aliquota, l'articolo è approvato sulla base delle proposte del Comitato ristretto.

L'articolo 17 è approvato senza modificazioni.

Sull'articolo 18, che prevede norme transitorie circa i requisiti necessari per il conseguimento della pensione nel periodo 1° gennaio 1966 ed il 31 dicembre 1979, sono presentati emendamenti da parte del Comitato ristretto e dei deputati Mazzoni e Bianchi Fortunato. Risulta una approfondita discussione con particolare riguardo agli emenda-

menti Mazzoni e Bianchi Fortunato, concernenti gli esercenti commerciali cessati anteriormente al 1° gennaio 1965. Dopo interventi dei deputati presentatori, del Relatore De Marzi Fernando, dei deputati Biagini e Nucci e del Sottosegretario di Stato Calvi, il quale esprime l'avviso contrario del Governo, l'articolo 18 viene approvato nella seguente formulazione:

« In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1966 ed il 31 dicembre 1979, sono ammessi alla liquidazione della pensione stessa, coloro che abbiano già compiuto o compiano rispettivamente, l'età di 65 anni se uomini e di 60 anni se donne e risultino iscritti, d'ufficio o in base a denuncia presentata entro la data del 31 dicembre 1963, continuativamente fino all'anno di pensionamento, negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali in qualità di titolari o di familiari coadiutori e possano far valere il numero di contributi mensili, versati per attività soggette all'obbligo assicurativo a norma della presente legge, indicato per ciascun anno nel seguente prospetto:

ANNI	Contributi
1966	12
1967	24
1968	36
1969	48
1970	60
1971	72
1972	84
1973	96
1974	108
1975	120
1976	132
1977	144
1978	156
1979	168

Per gli esercenti attività commerciali che risultano iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali e loro familiari coadiuvanti, d'ufficio o in base a denunce presentate dopo il 31 dicembre 1963, ma comunque entro l'anno di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni perviste dal comma primo, entrano in vigore dopo tre anni dalla data della de-

nuncia. Non si applicano per gli esercenti considerati nel presente comma le norme di cui agli articoli 12-sub 2 della legge 4 aprile 1953, n. 218 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, per quanto concerne il differimento della decorrenza della pensione in conseguenza della tardiva presentazione della domanda.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio e per gli agenti delle librerie di stazione che non risultano iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, in base a denuncia presentata entro la data del 31 dicembre 1963, e sempreché la mancata iscrizione non sia dipesa dall'applicazione dell'articolo 1, comma a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, si applicano le stesse disposizioni, se gli stessi risultano iscritti rispettivamente all'E.N.A.S.A.R.C.O. e all'E.N.P.D.E.D.P. prima di tale data ».

L'articolo 19 è approvato con l'inserimento, su proposta del Comitato ristretto, del seguente comma aggiuntivo successivo al primo:

« Il trattamento minimo di cui al comma precedente non spetta a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dell'assicurazione predetta, ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto ».

L'articolo 20 è approvato con un emendamento formale del Comitato ristretto.

L'approvazione degli articoli 21 e 22 è rinviata in seguito a richiesta di chiarimenti al Governo da parte del deputato Bianchi Fortunato sulla portata degli articoli medesimi.

Gli articoli 23, 24, 25 e 27 sono approvati senza modificazioni.

L'articolo 26 è approvato con un emendamento formale proposto dal Comitato ristretto.

La Commissione approva quindi un gruppo di articoli aggiuntivi, proposti dal Comitato ristretto e intesi ad estendere l'assistenza di malattia agli esercenti commerciali titolari di pensione.

TITOLO VIII.

Estensione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione.

ART. 27-bis.

L'assistenza di malattia, secondo le norme e le modalità stabilite dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, è estesa ai titolari di pensione ai sensi della presente legge, sempreché agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresì ai familiari dei titolari stessi purché conviventi ed a carico, indicati nell'articolo 3 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e che non siano a carico di altre unità attive dell'azienda.

Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

ART. 27-ter.

All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separate contabilità, le Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Le Casse mutue predette, di concerto con le Commissioni provinciali di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti indicati nel precedente articolo, distintamente per titolari e familiari.

ART. 27-quater.

L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente articolo 27-bis è determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 27-ter della presente legge ed è commisurato al numero dei titolari di pensione aventi diritto all'assicurazione malattia.

A tale onere si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile, pari a quello previsto dall'articolo 38, lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive variazioni, sino all'importo massimo di 80 milioni;

b) con un eventuale contributo integrativo a carico di ciascun esercente attività com-

merciale iscritto alla Cassa mutua provinciale di malattia da stabilirsi dall'Assemblea della Cassa stessa.

In sede di ripartizione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38, comma quarto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, tra le singole province, la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali terrà conto delle situazioni economiche locali ed inoltre del costo dell'assistenza per i pensionati.

ART. 27-quinquies.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, nonché del Regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 27-sexties.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi occorrenti per far fronte all'onere derivante dal contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 27-quater.

Per l'esercizio finanziario 1966 all'onere previsto dalla lettera a) del precedente articolo 27-quater provvederà la Federazione nazionale delle casse mutue esercenti attività commerciali col proprio Fondo di solidarietà nazionale.

Il deputato Prearo propone che, con analogia normativa, sia estesa l'assistenza di malattia anche ai coltivatori diretti titolari di pensione. Il deputato Mazzoni si dichiara favorevole. Il Relatore De Marzi Fernando fa presente le difficoltà di ordine finanziario derivanti dalla richiesta. Il deputato Prearo si riserva di presentare successivamente gli opportuni emendamenti.

Sull'articolo 28, che prevede forme di previdenza a carattere volontario per i lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive assicurazioni obbligatorie per pensioni sono presentati emendamenti da parte del Comitato ristretto e dal Governo, mentre il deputato Mazzoni ne propone la soppressione e la sostituzione con un articolo inteso a consentire versamenti volontari per conseguire una maggiore pensione contributiva.

Il Presidente Zanibelli rinvia, a tal punto, l'ulteriore esame del disegno di legge, con l'intesa che nel frattempo saranno trasmessi alla Commissione Bilancio gli emendamenti comportanti conseguenze finanziarie.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.30.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

(II Affari interni e XIV Igiene e sanità)

Giovedì 5 maggio, ore 12.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili (2871) — Relatori: Dal Canton Maria Pia, *per la II. Commissione*; Sorgi, *per la XIV Commissione* — (*Parere della V, della VIII e della XIII Commissione*).

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 5 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

CAIAZZA ed altri: Norme interpretative della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione del personale ausiliario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge stessa (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (334-B) — Relatore: Bresani).

Seguito della discussione della proposta di legge:

BELCI ed altri: Trattamento economico dei Corpi di polizia del cessato Governo militare alleato di Trieste, inquadrati ai sensi dell'articolo 21, lettera b), della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (669) — Relatore: Bressani — (*Parere della II e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche

presso enti autonomi territoriali (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2313);

PITZALIS: Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso amministrazioni autonome di enti autonomi territoriali (2858);

— Relatore: Berloffa — (*Parere della II e della V Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1663) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della V Commissione*).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 5 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sull'abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (*Approvato dal Senato*) (2684) — Relatore: Greppi — (*Parere della IV e della XIV Commissione*);

CUTTITA: Modifiche alla legge 2 febbraio 1958, n. 75, concernente la regolamentazione della prostituzione (411) — Relatore: Greppi — (*Parere della IV, della V e della XIV Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario di lire un miliardo a favore dell'Opera nazionale ciechi civili (2950) — Relatore: Dal Canton Maria Pia — (*Parere della V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 5 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

FORTUNA: Casi di scioglimento del matrimonio (2630) — Relatore: Reggiani;

Seguito dell'esame della proposta di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono (1489) — Relatore: Dell'Andro.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 5 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

TRUZZI ed altri: Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti (275) — Relatore: De Leonardis — (*Parere della XII Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

MENGOZZI e BERSANI: Nuova autorizzazione di spesa per l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (2885);

PREARO ed altri: Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (3067) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Gerbino.

Discussione del disegno di legge:

Norme sulla produzione avicola (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1485-B) — Relatore: Armani.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 5 maggio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del Programma di sviluppo

economico per il quinquennio 1965-69 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatori: Biaggi Nullo, *per l'industria*; Baldani Guerra, *per il commercio*.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 5 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2731) — (*Parere della II, della IV, della X e della XII Commissione*);

SAVIO EMANUELA e TANTALO: Provvedimenti per l'eliminazione dell'inquinamento atmosferico (971) — (*Parere della IV e della XII Commissione*);

GIOMO ed altri: Tutela della purezza dell'aria e misure contro il suo inquinamento (1514) — (*Parere della IV, della V, della VI e della XII Commissione*);

NALDINI ed altri: Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento atmosferico (2670) — (*Parere della IV, della X e della XII Commissione*);

— Relatore: Usvardi.

Discussione della proposta di legge:

DE LORENZO ed altri: Estensione al personale tecnico dipendente dagli enti locali delle disposizioni contenute nella legge 7 maggio 1965, n. 459 (2482) — (*Parere della II Commissione*) — Relatore: Tantalo.

Seguito della discussione della proposta di legge:

DE LORENZO ed altri: Estensione ai direttori, ai primari ed ai direttori di farmacia degli ospedali psichiatrici delle disposizioni del primo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (2676) — (*Parere della II Commissione*) — Relatore: Cattaneo Pettrini Giannina.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23,40.